

Comune di Follonica

*per l'arte
in strada*

*Delibera Consiglio Comunale
n. 44 del 25 maggio 2005*



REGOLAMENTO

SOMMARIO

SOMMARIO

Articolo 1	1
Articolo 2	1
Articolo 3	1
Articolo 4	1
Articolo 5	1
Articolo 6	2
Articolo 7	2
Articolo 8	2
Articolo 9	2
Articolo 10	2
Articolo 11	2
Articolo 12	2
Articolo 13	2

Articolo 1

Il Comune di Follonica riconosce l'attività degli artisti di strada quale espressione della tradizione e della comunicazione culturale, e ne consente il libero svolgimento nell'ambito del territorio comunale, nei limiti di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

Gli artisti di strada che intendano esibirsi sul territorio comunale sono tenuti a darne comunicazione preventiva all'Amministrazione, per tramite della Polizia Municipale, che ne rilascia attestazione.

Articolo 3

E' fatto divieto di esercitare l'attività in prossimità di strutture sanitarie pubbliche o private. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre di vietare temporaneamente l'attività, per ragioni ostative contingenti, in altri luoghi espressamente individuati con ordinanza sindacale.

Gli orari previsti per le esibizioni sono i seguenti:
dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 01,00 - dal 1° maggio al 30 settembre
dalle ore 9,30 alle ore 19,30 - dal 1° ottobre al 30 aprile

L'esibizione non potrà superare la durata di 1 ora nella stessa postazione, se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali.

Articolo 4

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse.

In considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 3 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione.

L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito. Non è consentito occupare lo spazio preventivamente.

Articolo 5

Chi esercita l'arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale, non dovrà ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

Sono vietate tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese quelle svolte su parti del corpo umano.

E' vietato il mestiere di ciarlatano, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti.

Articolo 6

L'artista di strada, che per la peculiarità della sua performance produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

Articolo 7

Il passaggio "a cappello" dell'artista in mezzo al pubblico alla fine della esibizione, non è in contrasto con l'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 8

E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico come previsto dall'articolo 61 comma 12 lettera f del D.M. n. 375 del 4 Agosto 1988.

Articolo 9

Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 10

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla pubblica Amministrazione.

Articolo 11

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

Articolo 12

L'artista di strada, durante la sua esibizione non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

Articolo 13

In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articolo 4, comma 1 ed articolo 12, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'esibizione previa richiesta da parte dell'artista.